

Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28**Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.**

(Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 28.05.2008)

INDICE

Art. 1 -Finalità e oggetto

Art. 2 - Oggetto sociale

Art. 3 - Statuto

Art. 4 - Attività

Art. 5 - Controlli

Art. 6 -Organi sociali

Art. 7 -Norma finanziaria

Art. 8 -Norma transitoria

*Art. 1**Finalità e oggetto*

1. La presente legge disciplina l'acquisizione da parte della Regione Toscana della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale. La società assume la nuova denominazione di Sviluppo Toscana spa.
2. L'acquisizione è effettuata dalla Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa, già Sviluppo Italia spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007").

*Art. 2**Oggetto sociale*

1. La società Sviluppo Toscana S.p.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing", nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale: (6)
 - a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
 - b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
 - c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
 - d) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;
 - e) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
 - f) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale.
2. La società Sviluppo Toscana spa si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

*Art. 3**Statuto*

1. L'amministrazione ed il controllo regionale sulla società Sviluppo Toscana spa sono disciplinate dallo statuto della società stessa, soggetto a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Lo statuto della società si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.
2. La partecipazione azionaria non è cedibile.

Art. 4
Attività

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, definisce, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della società Sviluppo Toscana spa. Il piano definisce il quadro delle risorse da gestire ed i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività, e può prevedere eventuali proiezioni pluriennali in presenza di attività o servizi che eccedono l'annualità di riferimento. (4)
2. La Giunta regionale impartisce all'amministratore unico gli indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana spa, ed esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 5
Controlli

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione della società ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica, sui contratti di consulenza.
2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.
3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso.
4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto all'amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.
5. Le modalità operative e le regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale, sono definite da convenzioni (5) che disciplinano i rapporti della Regione Toscana con la società Sviluppo Toscana spa.
6. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all' articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società Sviluppo Toscana spa, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.
7. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società Sviluppo Toscana spa.

Art. 6
Organi sociali

1. Il Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello statuto.
2. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca l'amministratore unico con funzioni di direzione della società, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). L'amministratore è nominato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa. (1)
3. Il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di area di coordinamento ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. (2)
- 3 bis. La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile. (7)
- 3 ter. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo. (7)
- 3 quater. Il comma 3 si applica all'amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A. in carica al momento dell'entrata in vigore dello stesso, dalla data di adeguamento del suo rapporto con la società fino alla sua naturale scadenza, individuata ai sensi del comma 3 bis. (7)

-
4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale ed ai membri del Collegio, non può essere superiore rispettivamente al 3 (3) per cento e al 2 (3) per cento della indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Ai fini dell'acquisizione delle partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa complessiva di euro 2.900.000,00 a valere sulle risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento" del bilancio di previsione 2008.

Art. 8

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'acquisizione della partecipazione azionaria l'assemblea adegua, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, l'atto costitutivo e lo statuto della società Sviluppo Toscana spa alle prescrizioni della presente legge.
2. Gli organi regionali provvedono, secondo le rispettive competenze, a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo della società Sviluppo Toscana spa entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto.
3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.
4. Abrogato. (8)
5. La Regione provvede, con successive leggi regionali ed anche attraverso le opportune modifiche societarie, a sviluppare la gestione unitaria delle attività di competenza della società Sviluppo Toscana spa e delle altre funzioni ed agenzie che operano nel settore economico.

Note

1. Periodo aggiunto *con* l.r.23 luglio 2009, n. 40, *art.68*.
2. Comma prima sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, *art.68*. *Poi comma così sostituito con* l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 4.
3. Numero così sostituito *con* l.r. 21 marzo 2011, n. 10, *art.19*.
4. Parole inserite *con* l.r. 27 dicembre 2011, 66, *art. 54*.
5. Parole così sostituite *con* l.r. 18 giugno 2012, n. 29, *art. 83*.
6. Alinea così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 3.
7. *Comma così sostituito con* l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 4.
8. *Comma abrogato con* l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 5.